



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1660 del 2018, proposto da Campanio Agricola Società Consortile a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Scuderi, Giorgia Motta, Valentina Magnano San Lio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniela Macaluso in Palermo, Gioacchino Ventura n.1;

contro

Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via A .G.De Gasperi n. 81;

Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Dell'Agricoltura, Regione Sicilia - Ass.to Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dip. Agricoltura - Ispettorato di Siracusa, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Alcide De Gasperi;

nei confronti

Vincenzo Sarci, Cencina Accardo, Leonardo Borsellino, Salvatore Savoca, Bartolo Giuseppe Vanadia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dei seguenti atti e/o provvedimenti:

1) il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n.1910 del 10.08.2018 (in pari data pubblicato sul sito internet ufficiale del PSR Sicilia, www.psr Sicilia.it/2014-2020/ , al seguente indirizzo: www.psr Sicilia.it/2014-2020/psr-sottomisura4-1.php) di approvazione degli elenchi regionali definitivi modificati relativi al “PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, nella parte in cui include la domanda della Società ricorrente alla posizione n.299 (con punteggio di 55/100) dell'elenco delle domande di sostegno ammissibili (Allegato 1) anziché nella posizione n. 57 (con punteggio 73/100, ridotto da 75/100) dello stesso Allegato 1 (anch'esso impugnato, nei limiti d'interesse);

2) il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n.1501 del 25.06.2018 (pubblicato il 26.06.2018 sul medesimo sito www.psr Sicilia.it/2014-2020/ , al medesimo indirizzo indicato sub 1) di prima approvazione degli elenchi regionali definitivi relativi al “PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, nella parte in cui include la domanda della Società ricorrente in posizione non utile per l'accesso alle risorse del bando, e cioè alla posizione n.299 (con punteggio di 55/100 anziché con punteggio 73/100, ridotto da 75/100) dell'elenco delle domande di sostegno ammissibili (Allegato 1) anch'esso impugnato, nei limiti d'interesse;

3) il verbale di valutazione punteggi dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa del 20.03.2018, la Scheda punteggi (Check-list) del medesimo 20.03.2018 e tutti gli altri allegati, mai notificati alla società ricorrente (e da essa conosciuti solo nell'agosto 2018 a seguito di istanza di accesso agli atti, ivi compreso ove occorra il contestuale e separato verbale di riesame dell'ammissibilità);

4) ogni altro atto precedente o successivo, anche di natura istruttoria ed interlocutoria, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale (ivi compresi, per quanto occorra: 4.1 il Decreto del Dirigente del Servizio 2 del citato Dipartimento Regionale all'Agricoltura n.3507 del 16.11.2017 di approvazione degli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno; 4.2 il Decreto dirigenziale n.3911 del 05.12.2017, di rettifica del decreto n. 3507/2017; 4.3. in via gradata ed eventuale, nei limiti dell'interesse appreso azionato, il punto 5, penultimo capoverso, delle “Disposizioni attuative parte specifica della Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, approvate col decreto dirigenziale n.6470 del 24.10.2016).

VISTI il ricorso e i relativi allegati;

VISTA l'istanza, in calce al ricorso, con la quale parte ricorrente chiede di essere autorizzata, ex artt. 41 comma 4 e 52 comma 2 c.p.a., alla notificazione del medesimo ricorso a mezzo di pubblici proclami “*considerato l'elevato numero dei possibili controinteressati (ossia dei soggetti inseriti all'Allegato 1 dei D.D.G. nn.1910 e 1501 del 2018 qui impugnati, nell'elenco delle «domande di sostegno ammissibili e cantierabili» che, per effetto dell'accoglimento dell'odierna impugnazione, verrebbero superati in graduatoria dalla Società ricorrente, trovandosi collocati in posizione non più utile al conseguimento del finanziamento richiesto o comunque deteriore) e l'assoluta incertezza, allo stato, sull'effettiva entità e capienza delle dotazioni finanziarie disponibili ...*”;

PREMESSO che l'istanza di cui sopra fa riferimento in particolare a tutti i controinteressati “... collocatisi a partire dalla posizione n. 57”;

- che parte ricorrente chiede che l' “... autorizzazione concerna la pubblicazione

della documentazione di rito sul sito internet dello stesso dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (così come peraltro già disposto dall'Ecc.mo Tribunale anche da ultimo in fattispecie consimili: cfr. TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, decreto presidenziale 02.08.2018 n.685)”;

CONSIDERATO che, ai fini della trattazione dell'istanza cautelare, il ricorso è stato chiamato all'udienza camerale del 4.10.2018, nel corso della quale il difensore di parte ricorrente ha sottolineato l'urgenza della preliminare integrazione del contraddittorio;

- che il ricorso è stato rinviato alla Camera di consiglio del 25 ottobre p.v.;

VISTI l' art. 41, comma 4, e l'art. 49, comma 3, c.p.a.;

CONSIDERATO che:

a) secondo l'art. 52 c.p.a. *“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”*);

b) tale norma è da ritenersi estensivamente applicabile alla odierna fattispecie, *“a garanzia delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, anche attraverso la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet dell'Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte”* (v. TAR Palermo Sez. III, decreti pres.li n. 987/16 del 20.07.2016 e n. 989 del 25.07.2016);

RITENUTO che l'istanza in esame è fondata e che, per l'effetto, va autorizzata la pubblicazione di copia del presente decreto e del ricorso sui siti internet dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con contestuale indicazione nominativa dei soggetti controinteressati, dello stato attuale del presente procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni

altra indicazione utile;

- che, tenuto conto della imminente trattazione dell'istanza cautelare alla Camera di consiglio del 25 ottobre 2018, la parte dovrà provvedere al detto adempimento nel termine perentorio di giorni cinque dalla comunicazione del presente decreto;

- che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata non oltre il termine di due giorni prima della predetta Camera di consiglio;

P.Q.M.

autorizza la parte ricorrente a procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, nei modi e nei termini sopraprecisati.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 10 ottobre 2018.

Il Presidente
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO